REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/90 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1990

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3869/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 758/90 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (1) ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3869/89 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 54.

^(*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 14. (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.